

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2599)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1976

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976

ONOREVOLI SENATORI. — Il fenomeno sismico verificatosi la sera del 6 maggio ha colpito in particolare il Friuli-Venezia Giulia.

Appena la gravità delle scosse è stata segnalata al Ministero dell'interno, sono scattati i dispositivi di emergenza dei servizi di protezione civile rivolti in primo luogo ad accertare l'entità del fenomeno ed identificarne il perimetro e i centri maggiormente colpiti.

Mentre in sede provinciale è stata data immediata attuazione ai piani provinciali di protezione civile, i servizi centrali operativi della Direzione generale della protezione ci-

vile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, in attuazione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, che affida al Ministro dell'interno la direzione ed il coordinamento di tutte le attività svolte dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni e dagli enti pubblici, territoriali ed istituzionali in caso di pubbliche calamità, hanno stabilito i necessari collegamenti operativi con le Amministrazioni civili e militari e gli altri enti interessati alle operazioni di soccorso.

Sono state, quindi, fatte affluire dalle province limitrofe e dalle altre Regioni aliquote delle colonne mobili del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco nonchè reparti di soccorso pubblico della Pubblica sicurezza e dei Carabinieri e contingenti della Croce rossa italiana.

Le Forze armate sono intervenute con estrema tempestività sin dal primo momento, attuando in poco tempo una grande azione di soccorso, in particolare attinente al vettovagliamento e all'attendamento delle popolazioni colpite.

Per questa operazione sono stati utilizzati anche materiali inviati dalla NATO, nel quadro della cooperazione tra i Paesi della Alleanza in caso di pubbliche calamità.

Nel contempo il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha mobilitato i propri quadri operativi per assicurare il compimento di interventi tecnici urgenti e l'assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite.

All'alba del giorno 7, con l'ausilio anche di elicotteri delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato possibile avere un quadro delle dimensioni del fenomeno.

Ha preso così sviluppo una imponente azione di soccorso e di assistenza, cui hanno partecipato con slancio e generosità, come del resto in altre analoghe occasioni, tutti gli organismi ed enti preposti alle relative operazioni e la stessa popolazione.

Contemporaneamente la Direzione generale dell'assistenza pubblica e l'Amministrazione aiuti internazionali hanno provveduto ad inviare tutti i materiali assistenziali disponibili, ivi compresi le tende e i posti letto per il ricovero dei sinistrati.

Da tutta Italia, regioni, province, comuni, enti pubblici e privati, associazioni in genere e singoli cittadini si sono offerti con generoso slancio, mettendo a disposizione medicinali, viveri, materiali assistenziali, ospitalità per i senzatetto nonchè l'opera di corpi specializzati e di volontari.

Tenuto conto della vastità e gravità del fenomeno, sono stati inviati aiuti anche da Paesi stranieri.

Il giorno 7 su proposta del Ministro dell'interno il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile, il decreto contenente la dichia-

razione di calamità naturale nelle province di Udine e Pordenone e la nomina del Commissario governativo per la direzione ed il coordinamento delle operazioni di soccorso nella persona del Sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Giuseppe Zamberletti, coadiuvato da tre sub-Commissari.

Il Commissario si è immediatamente insediato iniziando l'attività di coordinamento e di impulso demandatagli.

Secondo i primi accertamenti compiuti dal Genio civile, risulterebbero distrutti o irrecuperabili oltre 10.000 edifici civili, circa 8 mila sono rimasti gravemente danneggiati e 5.250 lievemente danneggiati. Si tratta peraltro di dati suscettibili di variazioni dopo più attente verifiche.

Le interruzioni verificatesi sulle strade statali nn. 13, 52, 52-bis, 56, 54, 251, 355, 356, 463, 464, 465, 512, 552, nonchè sul sistema viario provinciale, non hanno inciso notevolmente sul movimento delle squadre di soccorso anche se esse hanno, talvolta, affrontato grandi difficoltà per raggiungere centri isolati per caduta di massi o frane.

Per quanto concerne la rete ferroviaria i danni più gravi si sono avuti nel tratto Carnia-Moggio-Chiusaforte e sulla linea Gemona-Venzone. I treni internazionali sono stati fatti deviare per Villa Opicina.

Nella stazione di Udine il traffico ferroviario si è svolto pressochè normalmente, tanto che è stato possibile attestare 40 carrozze per il ricovero dei senzatetto.

Le linee telefoniche urbane, specie nei settori di Venzone, Trasaghis, Gemona, Nimis e Tarcento, hanno subito notevoli interruzioni per cui la maggior parte del traffico telefonico, indispensabile sia alle esigenze delle autorità che delle popolazioni, si è svolto prevalentemente sulla città di Udine.

L'opera di ripristino, subito iniziata, ha consentito l'attività di numerosi collegamenti di emergenza tramite ponti radio e cavi telefonici installati anche dalle Forze armate e da altri enti.

Anche il sistema di fornitura dell'energia elettrica ha subito danni agli impianti di produzione, cabine, centrali ed alla rete di distribuzione.

L'ENEL, attraverso l'opera di personale specializzato (500 uomini con 250 automezzi), ha ripristinato il servizio quasi interamente.

Il servizio postale si è trovato in grave difficoltà: ne è l'indice la cifra di 32 uffici postelegrafonici andati distrutti o divenuti inagibili.

Immediato, peraltro, è stato l'avvio della opera di ripristino dei servizi anche con l'inizio di uffici mobili e telebus.

Si è reso altresì necessario attuare una speciale struttura organizzativa per mantenere una costante e tempestiva funzionalità di tutti i servizi e degli interventi delle pubbliche Amministrazioni civili e militari, degli enti pubblici e dei privati.

A tale scopo sono stati costituiti presso il Ministero dell'interno un Ufficio centrale di coordinamento e presso l'Ufficio del Commissario straordinario un Comitato locale di coordinamento, entrambi con la più larga partecipazione intesa ad assicurare in modo armonico ed unitario l'azione di tutte le Amministrazioni ed enti interessati al soccorso.

Il Governo ha preso fin dai primi giorni contatto con le popolazioni e con la Regione Friuli-Venezia Giulia in modo da poter valutare quali interventi legislativi fosse urgente adottare.

Il decreto-legge deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 12 maggio e che viene ora proposto al Parlamento per la conversione in legge, provvede ad adottare le misure urgenti e indispensabili per venire incontro alle necessità dei nostri fratelli così duramente colpiti dalla sventura e per alimentare dei mezzi occorrenti la attività di soccorso.

Esso si propone anche di non indugiare nell'inizio dell'opera di ripristino e di ricostruzione dei centri e delle infrastrutture civili distrutte o danneggiate dal terremoto.

Infatti il provvedimento si può considerare distinto in due parti.

Nella prima (articoli 1 e 2) è prevista la messa a disposizione della Regione della somma complessiva di lire 300 miliardi.

Duecento miliardi dovranno essere utilizzati per gli interventi, anche mediante delega agli enti locali, per interventi nei settori del-

l'industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, delle opere pubbliche e dell'edilizia pubblica e privata (articolo 1), nei Comuni individuati dalla stessa Regione Friuli-Venezia Giulia.

Con l'articolo 2 si destina lo stanziamento di lire 100 miliardi del fondo di dotazione per iniziative economiche a Trieste, a Gorizia (legge 30 aprile 1976, n. 198) al finanziamento della ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate nelle province di Udine e di Pordenone.

Le somme che eventualmente dovessero residuare da tale impiego, che si avvarrà di una gestione speciale, rientreranno al fondo per essere utilizzate secondo le finalità della legge istitutiva.

La seconda parte del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 277, contiene numerose provvidenze e benefici che in gran parte riproducono quelli in precedenza adottati per analoghe calamità naturali, per la cui applicazione si dovrà fare riferimento ai Comuni indicati da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Regione.

Le disposizioni a favore delle diverse categorie di lavoratori e di pensionati possono essere così sintetizzate:

interventi a favore dei lavoratori (integrazione salariale, indennità di disoccupazione e cantieri di lavoro);

agevolazioni contributive (sospensioni ed esoneri parziali dei contributi previdenziali ed assistenziali);

interventi assistenziali (sovvenzioni speciali ai pensionati, indennità ai lavoratori autonomi, prestazioni ai cittadini rimasti invalidi ed ai superstiti);

disposizioni organizzative (proroga dell'esodo degli ex combattenti);

disposizioni finanziarie.

L'articolo 3 estende il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende di tutti i settori economici.

In relazione a ciò i lavoratori che in conseguenza del sisma hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività lavorativa, godranno di un trattamento pari all'80 per cento della retribuzione. Il trattamento potrà essere corri-

sposto per la durata di un anno, ma potrà essere prorogato per periodi semestrali con decreto interministeriale.

La misura dell'integrazione salariale è portata al 100 per cento della retribuzione per coloro che sono adibiti ad opere e servizi di pubblica utilità.

L'articolo 4 prevede la corresponsione di una indennità di disoccupazione di lire 5.000 giornaliere a favore dei lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza del terremoto e di coloro che alla data dell'evento sismico percepivano prestazioni per la disoccupazione.

L'articolo 5 precisa che i trattamenti speciali di integrazione salariale e di disoccupazione non sono cumulabili con altri trattamenti goduti allo stesso titolo. Inoltre vengono fatti salvi i trattamenti più favorevoli.

L'articolo 6 prevede la possibilità per la Regione di istituire speciali cantieri di lavoro.

Gli articoli 7 e 9 dispongono la concessione di uno sgravio nella misura del 50 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle imprese di tutti i settori produttivi dal 1° maggio al 31 dicembre 1976 e la sospensione del pagamento dei contributi dovuti al 31 dicembre 1976.

L'articolo 8 prevede la corresponsione di una sovvenzione *una tantum* di lire 200.000 a favore dei pensionati INPS con trattamento minimo, dei pensionati-sociali e dei titolari di rendite di infortunio di importo non superiore al trattamento minimo.

L'articolo 10 concerne l'esonero del pagamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali) fino a giugno 1977.

L'articolo 11 dispone la corresponsione di un contributo *una tantum* di lire 300.000 a favore di tutti i lavoratori autonomi.

L'articolo 12, infine, dispone che gli oneri derivanti dalle provvidenze soprariportate sono a totale carico dello Stato.

Per quanto riguarda gli enti locali colpiti dal sisma è previsto uno stanziamento di lire 3 miliardi per il ripiano dei loro bilanci negli anni 1976-1977, con opportune modalità per le erogazioni di anticipazioni (articolo 13).

Viene autorizzata, altresì, una spesa di lire 5 miliardi per la concessione di contributi e sovvenzioni per le erogazioni di provvidenze contingenti ai Comuni medesimi e alle Amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone (art. 14).

Inoltre, al fine di consentire al Ministero dell'interno di proseguire nell'intensa attività assistenziale iniziata nelle zone sinistrate sin dal primo momento, viene stanziata nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 una integrazione complessiva di lire 15 miliardi per provvedere alla assistenza straordinaria a favore degli Enti comunali di assistenza, all'assistenza in natura con distribuzione di materiale vario e alla concessione di contributi ad enti assistenziali pubblici e privati (art. 15).

L'integrazione richiesta è destinata esclusivamente a provvedimenti straordinari di urgenza per l'erogazione, per tramite degli ECA, delle più svariate forme assistenziali (sussidi, viveri, alloggi, ecc.) ai circa 75.000 sinistrati.

Essa consente altresì di continuare nell'acquisto di materiale assistenziale (tende, letti, materassi, lenzuola, coperte, vestiario, fornelli, ecc.) ed anche a ripianare le considerevoli quantità di materiale già inviato nelle zone terremotate. Tra tale materiale sono compresi 32.000 posti-letto, 40 *roulottes*.

Infine, per quanto concerne gli istituti di ricovero e assistenziali esistenti nella zona, l'apporto si rende necessario tenuto conto che di tali enti ne risultano sinistrati oltre 150.

Analogamente a quanto avvenuto in occasione di altre calamità, viene autorizzata la concessione di contributi fino a lire 2 milioni alle famiglie che abbiano perduto uno o più componenti. L'importo della sovvenzione è superiore a quello previsto per la stessa

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

destinazione in precedenti, analoghe circostanze, in considerazione della notevole svalutazione monetaria intervenuta (art. 16).

È stato anche stabilito, come in occasione di passate calamità, di assegnare ai capi famiglia che abbiano perduto vestiario, mobilio, eccetera il cui reddito complessivo non abbia superato nell'anno 1975 l'ammontare di lire 4.500.000, un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire 1 milione (art. 17).

Nel quadro delle provvidenze assistenziali è stata, peraltro, avvertita l'esigenza di prevedere un sistema idoneo a consentire la immediatezza degli interventi di soccorso più urgenti per le popolazioni colpite dal terremoto e di disporre le anticipazioni necessarie per assicurare la continuità del funzionamento dei servizi, al cui coordinamento è preposto il Commissario ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

A tal fine viene istituito apposito fondo con gestione autonoma fuori bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, alimentato da uno speciale stanziamento da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, dalle somme che il Ministro dell'interno è autorizzato a prelevare dai capitoli di spesa relativi all'assistenza straordinaria e dalle oblazioni da parte di enti e privati.

Le complessive disponibilità del fondo sono versate ad apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale di Udine ed i relativi pagamenti sono disposti dal Commissario o da un suo delegato (articolo 18).

Al fine di assicurare, anche nell'attuale situazione di grave disagio, il regolare svolgimento nelle zone terremotate delle elezioni già indette l'articolo 19 prevede che nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 successivo la ricostituzione e l'aggiornamento delle liste elettorali possono essere effettuate fino al decimo giorno antecedente a quello delle elezioni seguendo la procedura prevista dall'articolo 8, ultimo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

Per evitare poi disagi agli elettori, i quali nei giorni delle elezioni si trovino fuori del Comune di iscrizione, si consente loro di vo-

tare con le stesse modalità previste dall'articolo 49 del testo unico 30 marzo 1957, numero 361.

Per ovviare alle gravi difficoltà determinate dal sisma per lo svolgimento dei normali rapporti di affari ed in genere di ogni attività avente riflessi economico-giuridici, l'articolo 20 dispone la sospensione del corso dei termini di prescrizione e decadenza, la sospensione della scadenza dei titoli di credito aventi efficacia esecutiva, del pagamento dei canoni di locazioni di immobili urbani, di affitto dei fondi rustici, di occupazione di beni demaniali e dei contributi consorziali, che scadono nel periodo previsto dal provvedimento. La sospensione si applica anche nei confronti delle persone che si trovano nei comuni colpiti, relativamente alle obbligazioni da adempiere o ai diritti da esercitare altrove. La norma si fonda sulla considerazione che i danni e gli sconvolgimenti provocati dal sisma hanno avuto una portata sulle attività di carattere giuridico-economico, che va ben oltre i fatti verificatisi nel territorio dei comuni direttamente colpiti.

Con l'articolo 21, per ovvie ragioni di uniformità ed equità, viene disposta la sospensione delle vendite e delle assegnazioni nelle procedure esecutive immobiliari e mobiliari, ordinarie o speciali.

È anche sospesa fino al 31 dicembre del 1976 l'esecuzione dei provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili dati in locazione.

I cittadini residenti nei comuni indicati nel provvedimento previsto dall'articolo 20, proprietari di autoveicoli, potranno pagare i premi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile anche dopo la scadenza, ma non oltre il 60° giorno successivo (articolo 22).

Allo scopo di venire incontro a coloro che hanno sofferto lo smarrimento o la distruzione di titoli rappresentativi di depositi bancari, l'articolo 23 provvede ad agevolare la procedura di ammortamento ed il rilascio dei duplicati dei titoli in questione.

Gli atti della procedura stessa saranno pubblicati gratuitamente sulla *Gazzetta Ufficiale*.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le norme di cui agli articoli da 24 a 32 sono intese a concedere ai disastri un complesso di agevolazioni fiscali.

In particolare, l'articolo 24 prevede la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari scadenti nel periodo dal 6 maggio al 31 dicembre 1976.

Con l'articolo 25 si prorogano al 30 settembre 1976 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1975 da parte delle persone fisiche e delle persone giuridiche aventi domicilio fiscale nei comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia. Viene inoltre prorogato alla suddetta data il termine per la presentazione della dichiarazione per l'anno 1975 da parte dei dipendenti civili e militari dello Stato e degli enti pubblici aventi domicilio fiscale fuori del territorio delle predette province, impegnati nell'opera di soccorso nelle zone terremotate, fra il 6 e il 24 maggio.

Vengono prorogati al 31 gennaio 1977 i termini, aventi scadenza tra il 6 maggio ed il 31 dicembre 1976, per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'INVIM per decorso del decennio, relativa agli immobili siti nei comuni sinistrati.

I termini che scadono entro il 15 maggio e il 15 giugno 1976, per l'effettuazione dei versamenti diretti all'esattoria da parte dei sostituti d'imposta aventi domicilio fiscale nei comuni colpiti, vengono prorogati al 15 settembre 1976.

Con l'articolo 26 viene concessa la sospensione fino al 31 dicembre 1976 della riscossione dei tributi diretti erariali riscuotibili mediante ruolo, dei tributi locali non riscuotibili per ruolo e dei tributi soppressi.

La sospensione opera anche per i non residenti nei comuni terremotati qualora il loro reddito sia almeno per il 70 per cento prodotto nei comuni colpiti.

È previsto inoltre il pagamento in 12 rate, a partire dal febbraio 1977, delle imposte la cui riscossione è stata sospesa.

In considerazione delle difficoltà che i contribuenti, aventi domicilio, residenza o stabile organizzazione nei Comuni sinistrati,

soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA), potranno incontrare nel provvedere tempestivamente alla presentazione delle relative dichiarazioni riguardanti il 1976, nonchè per il versamento del tributo nei termini stabiliti, con l'articolo 27 si dispone che tali adempimenti possono essere conglobati nella dichiarazione annuale relativa al 1976 e che deve essere contestualmente effettuato un unico versamento.

L'agevolazione riguarda le dichiarazioni da presentarsi successivamente al 6 maggio 1976.

La disposizione si applica anche nell'ipotesi in cui le operazioni soggette ad IVA vengano effettuate in negozi, succursali, dipendenze, eccetera, site nei Comuni colpiti, ancorchè i relativi titolari abbiano domicilio, residenza o stabile organizzazione in Comuni diversi.

Identica proroga viene infine accordata per gli obblighi di fatturazione e registrazione.

Con l'articolo 28 è stato disposto anche l'abbandono, totale o parziale, delle imposte suppletive e complementari, accertate o da accertare, per i trasferimenti di diritti immobiliari a titolo gratuito od oneroso, per atti tra vivi o *mortis causa*, posti in essere in data anteriore al 7 maggio 1976, qualora i beni oggetto del trasferimento siano stati distrutti, danneggiati o demoliti per effetto degli eventi calamitosi.

Lo stesso articolo 28 prevede che le eredità lasciate dai deceduti a causa degli eventi sismici siano esenti da tributi successori.

Le stesse agevolazioni sono previste anche per l'INVIM, limitatamente ai trasferimenti gratuiti *inter vivos* o *mortis causa*.

L'articolo 29 prevede per il 1976 l'esclusione dalla base imponibile, ai fini dell'ILOR, dell'IRPEF e della IRPEG, dei redditi dei fabbricati e dei redditi dominicali ed agrari dei terreni ubicati nei Comuni terremotati.

Con l'articolo 30 si fa obbligo ai comuni interessati di rivedere la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio dei tributi locali relativamente al 1976.

La disposizione dell'articolo 31 è intesa ad escludere — agli effetti dell'applicazione delle imposte sul reddito — dalla formazione del reddito complessivo del percipiente le somme erogate ai sinistrati.

Tali erogazioni peraltro sono anche deducibili dal reddito del soggetto erogante.

Con l'articolo 32 vengono concesse esenzioni in materia di imposte di bollo, registro, ipotecarie, catastali nonché di tasse di concessione governativa per le domande, gli atti, i provvedimenti ed i contratti comunque relativi all'attuazione del provvedimento.

Con l'articolo 32 si vuole ovviare alle conseguenze relative alla distruzione e perdita dei documenti e degli atti scolastici o all'impossibilità di alcuni dei docenti di partecipare ai consigli di classe e di redigere gli scrutini finali. Inoltre, in considerazione della pratica impossibilità comunicata dalle autorità scolastiche locali di reperire tutti gli alunni che dovrebbero sostenere gli esami di licenza media e quelli di qualifica professionale e di diploma di maestro d'arte, si dispone che lo scrutinio tenga luogo degli esami finali. Molti alunni, infatti, hanno perso i familiari e sono ospitati altrove, altri sono feriti, altri ancora hanno perduto i libri di testo e tutti comunque non si trovano nelle condizioni di sostenere a breve termine le prove scritte ed orali.

Per i candidati privatisti agli esami di idoneità, di licenza media, di qualifica professionale e di maturità nonché per i candidati interni agli esami di maturità si è alleggerita la struttura degli esami, abolendo le prove scritte. Per gli esami di maturità viene, inoltre, offerta a tutti i candidati la possibilità di utilizzare la sessione ordinaria ovvero di presentarsi ad un'apposita sessione che verrà indetta nel mese di settembre.

Con l'articolo 34 sono dettate disposizioni in favore del personale docente non di ruolo per non far ricadere su di esso conseguenze sfavorevoli in materia di trattamento economico, in dipendenza della chiusura anticipata delle scuole. Tali disposizioni tengono conto della particolare normativa che di-

sciplina per tale personale la retribuzione durante i mesi estivi.

Con l'articolo 35 viene stanziata la somma di lire 15 miliardi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per finanziare la prosecuzione dei lavori di soccorso e di primo intervento, da eseguirsi ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, mentre per il ripristino definitivo e la ricostruzione degli immobili demaniali sono stanziati altri 10 miliardi. Altri 11 miliardi di lire complessivamente sono destinati alla riparazione e ricostruzione di immobili militari, delle forze di polizia e della guardia di finanza.

Per la esecuzione di opere di edilizia scolastica, indifferibili per esigenze di igiene o di sicurezza, sono stanziati altri 7 miliardi che la Regione provvederà a ripartire secondo le necessità fra gli enti locali (articolo 36).

Per gli interventi profilattici di primo intervento nelle località terremotate, necessità per l'acquisto di materiale profilattico, sieri, vaccini, plasma umano e farmaci è previsto un ulteriore stanziamento di lire 7.000 milioni.

Alla Regione Friuli-Venezia Giulia è destinato l'importo di 2 miliardi per la concessione di contributi a favore degli enti ospedalieri danneggiati dal terremoto e finalizzati ad interventi di edilizia ospedaliera e all'acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie (art. 37).

L'articolo 38 dispone che gli ex combattenti in servizio nelle province di Udine e Pordenone, che hanno presentato domanda di esodo volontario ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, possono, su loro richiesta, essere trattenuti in servizio fino al 30 giugno 1977.

L'articolo 39 riconosce la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza delle calamità naturali.

Al fine di poter corrispondere immediatamente le prestazioni agli interessati la norma prevede che in un primo tempo la rendi-

ta venga calcolata in modo forfettario. La rendita verrà corrisposta nella misura definitiva dopo la revisione operata dall'INAIL.

Con l'articolo 40 sono concesse agevolazioni in favore degli abbonati telefonici danneggiati dal terremoto. In particolare è previsto che non si tenga conto delle telefonate effettuate nel corrente mese di maggio, che per le telefonate svolte nei due successivi mesi di giugno e luglio il relativo importo sia calcolato in misura del 50 per cento e che, per tutto il trimestre in corso, non si debba procedere al pagamento delle quote fisse.

Il pagamento delle bollette potrà inoltre essere effettuato entro la fine del prossimo mese di ottobre.

Analoghe facilitazioni sono concesse per le telefonate in partenza dai posti telefonici pubblici delle zone terremotate. Anche per i telegrammi spediti dai Comuni terremotati è disposta l'esenzione dalle relative tasse.

Con l'articolo 41 si utilizzano tutte le disponibilità di posti reperiti nelle istituzioni educative a regime convittuale per l'eventuale ospitalità da offrire ad alunni delle zone terremotate. Per il pagamento delle rette e dei corredi è assegnato alla Regione 1 miliardo di lire.

All'ANAS è assegnata la somma di lire 18 miliardi, di cui 3 destinati alla esecuzione dei

lavori di pronto intervento (che potranno anche essere eseguiti in economia) sulla rete delle strade statali nelle zone terremotate e 15 alla riparazione della stessa rete comprendendo in tale attività anche le opere di consolidamento, risanamento e difesa (art. 42).

Alla stessa ANAS è consentito di assumere un limitato gruppo di personale tecnico, con precedenza a coloro che risiedono nella Regione, per mettere in condizioni l'Azienda di provvedere ad effettuare nel modo più rapido i detti lavori.

Per il restauro del patrimonio monumentale, artistico, archeologico e storico dei paesi colpiti sono stanziati lire 3 miliardi sul bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali (art. 43), mentre per dotare il servizio sismico, istituito con la recente legge 26 aprile 1976, n. 176, di più ampie attrezzature è prevista una ulteriore spesa di lire 2.400 milioni, ripartita in 5 anni finanziari (art. 44).

Poichè il notevole impegno profuso dal personale militare, dalla Guardia di finanza, dalla Pubblica sicurezza e dai Servizi della protezione civile nell'assidua opera di soccorso ancora in atto ha provocato e provoca anche una imponente usura dei mezzi impiegati senza risparmio alcuno, con l'articolo 45 sono stanziati lire 15.500 milioni per provvedere alla ricostituzione e al ripristino delle scorte dei materiali.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

Decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 14 maggio 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA:

CONTRIBUTO SPECIALE ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Art. 1.

Al fine di avviare la ricostruzione nei comuni indicati dalla regione Friuli-Venezia Giulia in sede di determinazione delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 1976, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è assegnato alla Regione stessa un contributo speciale di lire 200 miliardi.

Con la somma anzidetta la Regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi di cui alla citata legge regionale, tenendo conto dei seguenti criteri:

1) Industria, commercio, artigianato e turismo:

Concessione alle imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche di contributi per investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la ricostituzione delle scorte. Il contributo potrà estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento, e, nel caso di concorso di contributo in conto capitale e di contributo in conto interessi, nella determinazione della misura dei contributi si dovrà tener conto del concorso stesso.

2) Agricoltura:

Concessione di contributi di pronto intervento e per il ripristino delle strutture nonchè per le spese di raccolta del bestiame allontanato o disperso in conseguenza del terremoto e per l'alimentazione dello stesso effettuate per il periodo necessario a soddisfare esigenze di emer-

genza. Nella erogazione dei contributi la Regione si atterrà ai criteri di cui agli articoli 3 e 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

3) Opere pubbliche ed edilizia:

a) riattamento e ripristino delle abitazioni danneggiate mediante l'esecuzione dei lavori necessari a renderle abitabili;

b) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione. Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie;

c) ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e di strade nonché di ogni altra opera di interesse degli enti locali;

d) erogazione di eventuali sovvenzioni straordinarie agli Istituti autonomi per le case popolari;

e) acquisto eventuale di aule mobili o ad elementi componibili da destinare ai comuni ed alle province per le zone in cui, per le devastazioni causate dal sisma, non sia possibile provvedere ad assicurare il servizio scolastico dal 1° ottobre 1976.

La ricostruzione dovrà avvenire nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti, salvo che prevalenti motivi tecnici rendano necessaria la ricostruzione di singoli immobili in altro sito.

I lavori di ricostruzione e le riparazioni strutturali degli edifici dovranno essere eseguiti con il rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, anche nei comuni non classificati ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della legge medesima.

Con legge regionale saranno determinate le modalità degli interventi nonché le procedure relative, anche in deroga alle norme vigenti.

I provvedimenti adottati dalla Regione in attuazione del presente articolo nonché quelli adottati ai sensi della legge regionale sopra citata sono sottoposti soltanto al controllo successivo della Corte dei conti, in deroga all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

FONDO DI ROTAZIONE

Art. 2.

Presso il Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia è costituita una gestione speciale, con contabilità separata, a cui affluirà l'apporto di lire 100 miliardi di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 198.

Le eventuali somme che residueranno dall'impiego dei suddetti 100 miliardi, come pure i rientri dei finanziamenti accordati a valere sull'importo anzidetto affluiranno a tale Fondo di rotazione per essere utilizzate per le finalità di cui alla ricordata legge 30 aprile 1976, n. 198.

La gestione speciale ha lo scopo di finanziare le iniziative econo-

niche intese alla ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto nei territori di Udine e Pordenone.

Alla gestione speciale si applicano tutte le norme, anche fiscali, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Cassa di risparmio di Trieste e quella di Gorizia sono autorizzate a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo, ove occorra anche in deroga a norme di legge e di statuto. Le convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, potranno essere stipulate anche con altri Istituti di credito a medio e lungo termine, con altre Casse di risparmio e Aziende di credito, all'uopo designate con decreto del Ministro del tesoro.

Il tasso di interesse e ogni altra condizione e modalità relative ai finanziamenti accordati per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto sono stabiliti, su proposta del comitato di gestione del Fondo di rotazione, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

PROVVIDENZE PER I LAVORATORI

Art. 3.

Ai lavoratori dipendenti da imprese di tutti i settori economici, sospesi dal lavoro o lavoranti a orario ridotto in conseguenza degli eventi sismici, è corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, nonché il trattamento per assegni familiari.

Il trattamento di integrazione spetta anche agli apprendisti, nonché agli impiegati e ai dirigenti nella misura stabilita per gli impiegati dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto durante l'intero periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per la durata massima di un anno, prorogabile per periodi semestrali con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ai lavoratori in regime di integrazione salariale che vengono avviati da enti locali territoriali a lavori relativi ad opere e servizi di pubblica utilità spetta un'integrazione a carico degli enti stessi fino a raggiungere l'intera retribuzione.

Le sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale provvedono a corrispondere il trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro, imputandone la spesa ad una contabilità speciale.

Il trattamento di integrazione di cui al primo comma è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

I periodi di sospensione per i quali è concesso il trattamento di cui al primo comma sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia e superstiti e per la

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

determinazione della misura di questa, nonchè ai fini del diritto all'assistenza sanitaria e si aggiungono al periodo di 36 mesi di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Art. 4.

Ai lavoratori dipendenti occupati alla data degli eventi sismici, i quali non conseguono il diritto al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3, in quanto non è prevista la ripresa dell'attività aziendale, spetta l'indennità di disoccupazione speciale nella misura di lire 5.000 giornaliere, nonchè il trattamento per assegni familiari. Il medesimo trattamento è applicato a coloro che avevano diritto alle prestazioni di disoccupazione alla data del 6 maggio 1976.

Il trattamento di cui al precedente comma è disposto per la durata massima di 12 mesi.

Tale periodo è riconosciuto utile d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa, nonchè per il diritto all'assistenza sanitaria.

Art. 5.

I trattamenti di cui agli articoli 3 e 4 non sono cumulabili con altri trattamenti di attività, di integrazione salariale e di disoccupazione. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli.

Art. 6.

Nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 la Regione può istituire speciali cantieri di lavoro, finalizzati al ripristino di opere e servizi di pubblica utilità danneggiati dal sisma, affidandone la gestione alle amministrazioni comunali e ad altri enti pubblici.

Art. 7.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° maggio 1976 e fino a tutto il periodo di paga scaduto entro la data del 31 dicembre 1976 è concesso lo sgravio nella misura del 50 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle aziende di tutti i settori produttivi per il personale occupato nei comuni indicati a norma dell'articolo 20.

Lo sgravio si applica nella stessa misura anche ai contributi a carico dei lavoratori.

Nei comuni colpiti dal terremoto è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore delle aziende di tutti i settori produttivi, dovuti per i periodi di paga scaduti entro il 31 dicembre 1976.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un triennio.

Art. 8.

Ai titolari di pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, residenti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20, i quali fruiscono di un trattamento che da solo o cumulato con altri trattamenti pensionistici non superi la misura del minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché ai titolari di pensione sociale e di rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale di importo non superiore al predetto minimo, è corrisposta una sovvenzione speciale di lire 200.000, *una tantum*.

La prestazione di cui al precedente comma è anticipata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e non è cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 9.

Nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 è concessa la sospensione della riscossione dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'assicurazione contro le malattie, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'ENAOLI, relativamente ai versamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra il 6 maggio e il 31 dicembre 1976.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi, da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un triennio.

Art. 10.

I coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari residenti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, nonché all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i quali abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi sismici, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'ENAOLI limitatamente alle rate comprese nel periodo da maggio 1976 a giugno 1977.

Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alla scadenza della rata esattoriale in cui opera l'esonero.

L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto degli eventi sismici.

Art. 11.

Ai titolari di azienda residenti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente con leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, i quali siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici, è anticipata dalle suddette gestioni una sovvenzione speciale di lire 300.000, *una tantum*.

Quando i titolari di azienda non siano iscritti nelle gestioni anzidette, la sovvenzione è corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, previa esibizione di delega in carta semplice rilasciata dal titolare dell'azienda, con firma autenticata.

L'erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto degli eventi sismici.

Art. 12.

L'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli da 3 a 11 graverà sul bilancio dello Stato che provvederà a rimborsare all'INPS, all'INAIL e alle altre gestioni interessate — a far tempo dal 1977 e sulla base delle risultanze annuali di gestione — le somme dagli stessi anticipate o non riscosse per sgravi contributivi in attuazione dei predetti articoli, nell'ambito della rispettiva competenza.

INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 13.

Ai comuni indicati a norma del successivo articolo 20 sono concessi per gli anni 1976 e 1977 contributi da parte dello Stato per il conseguimento del pareggio economico dei rispettivi bilanci.

La concessione dei contributi di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'organo regionale di controllo.

Al pagamento dei contributi provvedono i prefetti di Pordenone e di Udine mediante ordinativi tratti sulla propria contabilità speciale, alla quale sono accreditati i fondi occorrenti.

Nelle more dei provvedimenti previsti dal primo comma i prefetti di Pordenone e di Udine possono corrispondere anticipazioni in misura non superiore alla metà dell'importo del contributo concesso per l'anno precedente. Per il 1976 l'importo dell'anticipazione non potrà superare il terzo delle spese correnti previste per il bilancio 1975.

Per la concessione dei contributi previsti nel presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 3.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi di cui al presente articolo non si osservano le limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 14.

È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1976, per la concessione di contributi e sovvenzioni per eventi eccezionali ed erogazioni per provvidenze contingenti ai comuni indicati a norma dell'articolo 20 ed alle amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone.

Art. 15.

È autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1976, per provvedere ai seguenti interventi:

a) per assistenza straordinaria ed altre esigenze di carattere straordinario: lire 6.500 milioni;

b) per assistenza in natura con distribuzione di materiale vario: lire 8.000 milioni;

c) per contributi ad enti assistenziali pubblici e privati: lire 500 milioni.

Art. 16.

Alle famiglie che abbiano perduto uno o più componenti per causa del terremoto è concesso un contributo fino a lire 2 milioni.

A tale scopo, il capo famiglia o, in caso di suo decesso, colui che ha la rappresentanza del nucleo familiare, deve produrre alla Prefettura una domanda corredata da dichiarazione del sindaco del proprio comune che attesti le generalità e la residenza del congiunto o dei congiunti deceduti, la sua appartenenza al nucleo familiare e il grado di parentela, nonché la data del decesso.

Il contributo è corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100 milioni che il Ministero dell'interno è autorizzato

ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1976.

Art. 17.

Ai capi famiglia che a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 20 abbiano perduto vestiario o biancheria, mobili o suppellettili dell'abitazione sarà corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 1 milione.

Il contributo spetta a coloro il cui reddito complessivo comprensivo dei redditi del coniuge e dei figli minori conviventi, non ha superato nell'anno 1975 l'ammontare di lire 4 milioni e 500 mila.

Il contributo è corrisposto dalla Prefettura, su domanda degli interessati, da presentarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, contenente l'indicazione dell'entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili e delle suppellettili perduti e corredata da una dichiarazione resa ad un funzionario della medesima Prefettura attestante la situazione reddituale di cui al precedente comma. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per la corresponsione del contributo di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1976.

Si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma del precedente articolo.

Art. 18.

È costituito un fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori del bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato ad interventi ai fini del soccorso in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del maggio 1976 nonché per la concessione di anticipazioni per il funzionamento dei servizi al cui coordinamento è preposto il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Il fondo è alimentato dallo stanziamento di lire 10 miliardi, che a tal fine viene iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 del Ministero dell'interno, dalle somme che il Ministero dell'interno è autorizzato a prelevare dai capitoli di spesa del medesimo stato di previsione relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamità, ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonché ad assistenza in natura.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le disponibilità del fondo sono versate ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale di Udine. I relativi ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Commissario o di un suo delegato.

Le somme provenienti da oblazioni di enti o privati, indirizzate al Commissario a mezzo del conto corrente postale n. 24/21664, saranno dal Commissario versate alla regione Friuli-Venezia Giulia secondo le modalità da questa indicate.

OPERAZIONI ELETTORALI

Art. 19.

Nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 del presente decreto la ricostituzione e l'aggiornamento delle liste elettorali può avvenire fino al decimo giorno antecedente a quello delle elezioni.

Gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni predetti che nei giorni delle elezioni si trovino fuori del comune di iscrizione sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano con le modalità previste dall'articolo 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

PROROGA E SOSPENSIONE DEI TERMINI

Art. 20.

Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 1976, ed indicati nell'ambito delle province di Udine e di Pordenone con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Regione, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali e convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che scadono nel periodo dal 6 maggio al 31 dicembre 1976.

Per lo stesso periodo è parimenti sospeso il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni stessi emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 6 maggio 1976, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto dei fondi rustici, il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di beni demaniali, siti nei comuni di cui al precedente comma, e dei contributi consorziali che sono scaduti o che scadono durante il periodo indicato.

È parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo comma del presente articolo relativamente alle obbligazioni da adempiere o ai diritti da esercitare in altri comuni, in favore delle persone che provino di non aver potuto osservare i termini stessi per essersi trovate nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma.

Art. 21

Nei processi esecutivi o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

È sospesa inoltre, sino al 31 dicembre 1976, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati.

Art. 22.

Per gli autoveicoli di proprietà dei residenti nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20 il premio dell'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, per le scadenze comprese tra il 6 maggio e il 30 giugno 1976, può essere pagato il 60° giorno dopo quello della scadenza, ferma restando per tale periodo la disposizione del secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile e quella dell'articolo 7, secondo comma, della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui alla data del 6 maggio 1976 fosse in corso il termine indicato nell'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

Art. 23.

I termini di 90 giorni di cui agli articoli 5, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 6 maggio 1976 nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20.

La cifra di lire 100.000, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, così come modificato dalla legge 26 maggio 1975, n. 187, è elevata a lire 500.000.

Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 del presente decreto sono effettuate gratuitamente.

PROVVEDIMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 24.

La sospensione di cui all'articolo 20 del presente decreto ha efficacia anche ai fini degli adempimenti stabiliti da leggi fiscali i cui ter-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

termini sono scaduti o scadono nel periodo 6 maggio-31 dicembre 1976 nei comuni indicati a norma dello stesso articolo.

Restano esclusi dalla sospensione di cui al precedente comma i termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

Art. 25.

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia è prorogato al 30 settembre 1976.

Alla stessa data sono prorogati i termini, aventi scadenza tra il 6 maggio e il 29 settembre 1976, per la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti indicati all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con domicilio fiscale nei territori dei comuni di cui al precedente comma.

È inoltre prorogato alla stessa data del 30 settembre 1976 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 da parte del personale civile e militare dipendente dallo Stato o da enti pubblici avente domicilio fiscale in comuni diversi da quelli di cui al primo comma del presente articolo, e che da apposita dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, risulti, nel periodo dal 6 al 24 maggio 1976, impegnato nell'opera di soccorso nelle zone terremotate.

Agli effetti delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono valide le dichiarazioni presentate, entro il 30 settembre 1976, dai sostituti di imposta e dalle società e associazioni di cui all'articolo 6 dello stesso decreto aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al primo comma.

Per gli immobili ubicati nel territorio dei comuni indicati a norma del precedente articolo 20 i termini per la presentazione della dichiarazione per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili per decorso del decennio, aventi scadenza tra il 6 maggio ed il 31 dicembre 1976, sono prorogati al 31 gennaio 1977.

I versamenti da effettuare a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il 15 maggio ed il 15 giugno 1976 da parte dei sostituti di imposta aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al primo comma, devono essere effettuati non oltre il 15 settembre 1976.

Art. 26.

Per i contribuenti residenti nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20 è concessa la sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 1976 della imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi nonchè dei tributi degli enti diversi dallo Stato riscuotibili mediante ruoli.

È altresì sospesa sino al 31 dicembre 1976 la riscossione dei tributi soppressi dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica

blica 29 settembre 1973, n. 597, nonchè dei tributi locali non riscuotibili per ruolo.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597 e 599, nei predetti comuni, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la sospensione della riscossione dei tributi di cui al primo comma del presente articolo purchè la parte del reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20 concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.

La riscossione delle imposte sospesa a norma dei precedenti commi è effettuata a partire dalla scadenza di febbraio 1977 in dodici rate, senza applicazione degli interessi previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e della maggiorazione prevista dall'articolo 297-septies del testo unico della finanza locale come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388.

Art. 27.

I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei commi indicati a norma dell'articolo 20, tenuti, successivamente alla data del 6 maggio 1976, alla presentazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, ed al versamento della imposta sul valore aggiunto, sono dispensati dalle dichiarazioni e dai versamenti e devono comprendere nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1976 anche le operazioni effettuate dal 6 maggio 1976. La imposta corrispondente deve essere versata in unica soluzione nel termine stabilito per la dichiarazione annuale.

Le operazioni effettuate tramite sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi, ubicati nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 possono essere indicate, dalle imprese aventi domicilio, residenza o stabile organizzazione in comuni diversi da quelli suindicati, nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1976, versando contemporaneamente la corrispondente imposta.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, gli adempimenti di cui agli articoli 21, 23, 24, 25 e 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica sono prorogati al 31 dicembre 1976.

Art. 28.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 7 maggio 1976 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce è rimasto distrutto o è stato demolito per effetto del terremoto del maggio 1976.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In caso di distruzione o di demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile.

Le successioni dei deceduti a causa del terremoto del maggio 1976 sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale nonchè da ogni altra tassa o diritto.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte.

Per conseguire le agevolazioni tributarie del presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.

Art. 29.

I redditi dei fabbricati, i redditi dominicali dei terreni ed i redditi agrari prodotti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20, per l'anno 1976 sono esclusi dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Art. 30.

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai comuni indicati a norma del precedente articolo 20 di rivedere, entro il 31 dicembre 1976, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali relativamente all'anno 1976.

Gli sgravi di cui al precedente comma saranno disposti con deliberazione consiliare.

Art. 31.

Le erogazioni in danaro o in natura effettuate in soccorso delle popolazioni dei comuni indicati dalla Regione, in sede di determinazione delle zone colpite dai terremoti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, non concorrono a formare il reddito complessivo agli effetti delle imposte sul reddito e sono deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante.

Art. 32.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonchè dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE

Art. 33.

Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami relativi al corrente anno scolastico degli alunni residenti nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20 si applicano le norme di cui al presente articolo.

La promozione da una classe a quella immediatamente successiva, ivi compresa la promozione alla terza classe elementare, avviene a seguito di scrutinio formulato dall'insegnante di classe o, in mancanza, sulla base degli elementi in possesso del direttore didattico competente. Ugualmente per scrutinio finale, formulato dall'insegnante di classe o sulla base degli elementi in possesso del direttore didattico, si consegue la licenza di scuola elementare.

La promozione da una classe a quella immediatamente successiva di scuola secondaria avviene a seguito di scrutinio formulato dal competente consiglio di classe, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli alunni e anche in assenza di uno o più componenti del consiglio.

Per gli alunni interni di terza media e dell'ultimo anno di corso degli istituti professionali e d'arte, di scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, gli scrutini finali formulati con le modalità di cui al precedente comma tengono luogo rispettivamente degli esami di licenza media e di qualifica e di diploma di maestro d'arte. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli alunni delle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute residenti nei comuni di cui al precedente primo comma che frequentano scuole ubicate in comuni diversi da quelli di residenza.

Per i candidati privatisti agli esami di idoneità a classi di scuole secondarie, di licenza di scuola media e di qualifica professionale, residenti nei comuni di cui al precedente primo comma i provveditori agli studi di Udine e Pordenone indiranno apposite sessioni di esami che consisteranno nelle sole prove orali.

I candidati agli esami di maturità, sia interni che privatisti, residenti nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20 o che comunque abbiano frequentato nel corrente anno scolastico scuole di tali comuni sostengono soltanto le prove orali previste, nella sessione ordinaria o, a loro scelta, in apposita sessione che verrà indetta nel mese di settembre 1976.

La stessa disposizione si applica anche alle candidate che sostengono gli esami di abilitazione all'insegnamento delle scuole del grado preparatorio.

Le norme, di cui al presente articolo, si applicano anche ai corsi popolari di istruzione elementare, ai corsi di richiamo e di aggiornamento culturale e ai corsi statali sperimentali per il conseguimento della licenza di scuola media organizzati a favore dei lavoratori.

Art. 34.

Ai fini del compimento del periodo di servizio richiesto per la maturazione del diritto alla retribuzione fino al 30 settembre 1976 — 180 giorni di servizio anche non continuativo o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino alle operazioni di scrutinio finale — i docenti non di ruolo in servizio nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dei comuni indicati a norma del precedente articolo 20 sono considerati in servizio effettivo fino alla data prevista per l'espletamento delle operazioni di scrutinio finale nelle altre province.

I docenti non di ruolo che, nonostante la valutazione del servizio prevista dal precedente comma, non maturino il diritto alla retribuzione sino al 30 settembre 1976, hanno diritto ad essere retribuiti sino alla data di chiusura delle operazioni di scrutinio finale stabilita per le altre province, purchè abbiano avuto una nomina valida sino alla data predetta.

INTERVENTI VARI

Art. 35.

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio delle opere di conto dello Stato nonché degli edifici pubblici e di uso pubblico, degli acquedotti, delle fognature, degli ospedali, degli edifici scolastici e scuole materne, di strade e di ogni altra opera di interesse degli enti locali, è autorizzato lo stanziamento di lire 15.000 milioni, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1976.

I lavori di ripristino indicati nel primo comma dovranno eseguirsi ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Agli interventi previsti nel presente articolo, ad eccezione di quelli riguardanti l'edilizia demaniale e di culto, provvede la regione Friuli-Venezia Giulia.

Per il ripristino definitivo e la ricostruzione delle opere di edilizia demaniale e di culto è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1976.

Per la ricostruzione, riparazione e riattamento a cura dell'Amministrazione militare di immobili è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1976.

Per i lavori di riattamento e di definitivo ripristino delle caserme dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di finanza è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscrivere per lire 500 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 500 milioni nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1976.

Art. 36.

Per i fini di cui all'articolo 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641, richiamati dall'articolo 8 della legge 5 agosto 1975, n. 412, e prescindendosi dall'osservanza delle disposizioni di cui all'ultimo comma del detto articolo 8, i fondi stanziati per l'anno finanziario 1976 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sono assegnati, entro il limite di lire 7.000 milioni, alla regione Friuli-Venezia Giulia che provvede a ripartirli tra gli enti locali secondo le esigenze.

Art. 37.

Per fronteggiare particolari e urgenti situazioni determinate da esigenze tecniche e sanitarie, nelle zone terremotate della regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministero della sanità è autorizzato ad acquistare materiale profilattico, sieri, vaccini e quanto altro necessario per prevenire l'insorgere nelle zone predette di malattie infettive, nonché per interventi urgenti curativi e riabilitativi in favore delle popolazioni interessate.

Per gli acquisti di cui al comma precedente il Ministro della sanità può provvedere anche a trattativa privata fino ad un importo non superiore a lire 500 milioni per ciascun contratto, alla cui stipulazione si può procedere in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, secondo comma, e, limitatamente al parere del Consiglio di Stato, agli articoli 9, 13 e 15, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Alla esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del comma precedente può provvedersi anche prima del visto e della registrazione dei relativi decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessità di procedere all'immediato acquisto di materiale di pronto impiego e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti, il Ministro della sanità provvede con atti di riconoscimento di debito ai quali si applicano le deroghe di cui ai precedenti commi.

La dotazione del capitolo 2031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1976, al quale vanno imputate le spese di cui al presente articolo, è elevata a lire 12.000 milioni.

Il Ministro della sanità è autorizzato ad emettere sui fondi di cui al quinto comma ordini di accreditamento in favore dei medici e dei veterinari provinciali della regione Friuli-Venezia Giulia fino alla concorrenza dell'importo di lire 100 milioni, in deroga agli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Il Ministro della sanità è autorizzato ad erogare alla regione Friuli-Venezia Giulia contributi fino all'ammontare di lire 2.000 milioni per l'acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie per gli enti ospedalieri delle zone terremotate.

Alla spesa relativa si provvede mediante riduzione del capitolo 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1976 per il corrispondente importo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38.

I dipendenti civili e militari dello Stato e di altri enti pubblici, in servizio presso uffici aventi sede nelle province di Udine e Pordenone, che hanno presentato domanda di esodo volontario, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni, con decorrenza dal 1° luglio 1976 e 1° gennaio 1977, possono essere trattenuti in servizio, su loro richiesta, fino al 30 giugno 1977.

Art. 39.

È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20, o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

Ai cittadini riconosciuti invalidi da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di invalidità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti si riscontrino, ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al titolo I del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di invalidità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di invalidità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante congrua rateazione, che comunque non potrà superare le 60 rate.

Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità, di cui al primo comma del presente articolo, vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopra citato.

Per coloro che non rientrano tra le categorie dei lavoratori dipendenti, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per la determinazione della rendita di invalidità e di reversibilità sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato a far tempo dal 1977.

Art. 40.

Agli abbonati telefonici danneggiati dal terremoto, indicati dalle autorità locali e residenti nei comuni determinati a norma del prece-

dente articolo 20, non saranno addebitati gli importi relativi al traffico telefonico effettuato nel mese di maggio 1976; inoltre agli stessi abbonati sarà concessa la riduzione del 50 per cento sugli addebiti per il traffico svolto nei mesi di giugno e luglio 1976. Non saranno altresì addebitati ai predetti abbonati i canoni relativi al secondo trimestre del 1976, indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1976, n. 55.

Gli importi dovuti per i servizi telefonici, relativi ai periodi antecedenti al mese di maggio 1976 e quelli da corrispondere fino al 30 settembre dello stesso anno, possono essere versati, senza alcuna maggiorazione, sino al 31 ottobre 1976.

Il traffico telefonico urbano, interurbano, internazionale e intercontinentale svolto nel mese di maggio 1976 in partenza dai posti telefonici pubblici di cui al primo comma è gratuito, mentre a quello svolto nei successivi mesi di giugno e luglio si applica la riduzione tariffaria del 50 per cento.

Gli oneri derivanti dalle suddette agevolazioni, valutati in lire 500 milioni, sono rimborsati alle società concessionarie di servizi di telecomunicazioni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici a carico di apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione delle spese della Azienda stessa per l'esercizio 1976; alla nuova spesa si farà fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

I telegrammi accettati nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20, in partenza per l'interno e per l'estero, sono inoltrati in esenzione di tassa fino al 31 maggio 1976.

Art. 41.

Per il conferimento a favore di alunni residenti nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20 di posti gratuiti nei convitti nazionali ed educandati di Stato, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali statali, e in altri istituti di educazione statali per gli anni scolastici 1975-76 e 1976-77 è assegnata alla regione Friuli-Venezia Giulia la complessiva somma di lire 1.000 milioni.

Con tali fondi la Regione provvederà sia al pagamento della retta sia alla fornitura — tramite gli enti anzidetti — di corredo indispensabile per i convittori.

Le somme eventualmente non utilizzate ai fini anzidetti potranno comunque essere dalla Regione destinate ad altre forme di assistenza a favore degli alunni di cui al precedente primo comma.

Art. 42.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal terremoto di cui al presente decreto da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

Per la sistemazione e per la riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, nonchè di edifici a servizio delle stesse, da eseguirsi con i miglioramenti tecnici indispensabili, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni.

La spesa complessiva di lire 18.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1976 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade può autorizzare, presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria, aperture di credito a favore dei propri funzionari delegati per il pagamento delle indennità di occupazione di urgenza e di espropriazione.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, semprechè non trattasi di manufatti per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.

Ai fini del primo comma del presente articolo il capo compartimento della viabilità è autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

Per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente articolo l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad assumere, anche in soprannumero da riassorbirsi con le future vacanze, due ingegneri, dieci geometri, cinque disegnatori, dieci assistenti e quattro coadiutori, dando precedenza a coloro che risiedono nella regione Friuli-Venezia Giulia.

La scelta sarà operata sulla base di un colloquio diretto ad accertare la capacità tecnico-professionale dei candidati.

La commissione giudicatrice sarà presieduta dal competente capo compartimento della viabilità e sarà composta da un funzionario tecnico e da un funzionario amministrativo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade; quest'ultimo avrà anche mansioni di segretario.

I vincitori potranno essere assunti in servizio anche in corso di registrazione del decreto di nomina e saranno tenuti a prestare servizio presso il compartimento per la viabilità della regione Friuli-Venezia Giulia per non meno di cinque anni.

Alla spesa conseguente alle assunzioni di cui sopra, valutata per l'anno 1976 in lire 200 milioni, sarà provveduto con corrispondente sovvenzione da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro e nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per il medesimo anno finanziario.

Art. 43.

È autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1976 per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino

ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico ed artistico nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia.

I lavori di competenza delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità e dell'Istituto centrale del restauro sono qualificati come urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori è sospeso il limite di spesa stabilito dall'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.

Art. 44.

Per l'attuazione dei compiti del servizio sismico, istituito con legge 26 aprile 1976, n. 176, è autorizzata la spesa di lire 2.400 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1978, 1979 e 1980.

Art. 45.

Per la ricostituzione ed il ripristino di mezzi e scorte di materiali impiegati nei servizi di soccorso dell'Amministrazione militare, dal Ministero delle finanze (Corpo della guardia di finanza) e da quello dell'interno (servizi della protezione civile e di pubblica sicurezza) è autorizzata per l'anno 1976 la spesa di lire 15.500 milioni da iscrivere per lire 10.000 milioni nello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 5.000 milioni in quello del Ministero dell'interno e per lire 500 milioni in quello del Ministero delle finanze.

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 46.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno finanziario 1976, valutato in lire 321 miliardi, si provvede quanto a lire 70 miliardi e quanto a lire 30 miliardi mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dei capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e quanto a lire 221 miliardi mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 47.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1976.

LEONE

MORO — COSSIGA — COLOMBO —
ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO